



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.

(Emanato con D.R. n. 1439/2019 del 26.07.2019 pubblicato all'Albo on line in data 29.07.2019)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento recepisce le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, definite nella Sezione III del "Contratto collettivo integrativo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli studi di Siena – anno 2018".
2. Gli incentivi di cui al comma 1, finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne all'Università degli Studi di Siena e all'incremento della produttività, sono riconosciuti ai soggetti di cui all'articolo 3, per le attività tecniche e amministrative correlate e connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, si applica esclusivamente alle attività svolte dal personale dell'ufficio tecnico dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. Codice dei contratti pubblici, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. Lavori, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - c. Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
 - d. Manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*], e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*], le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
 - e. Manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*], e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*], le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere

connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

f. Restauro e Risanamento Conservativo, gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

g. Ristrutturazione Edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

h. Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE [*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*];

i. Acquisizione, attività legata all'ottenimento di un'opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura attraverso la definizione di contratti di acquisto, leasing, leasing operativo, noleggio, etc.

l. Responsabile dei lavori, il RUP che assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008;

m. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione), soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 D. Lgs n. 81/2008;

n. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori), soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 D. Lgs n. 81/2008;

o. Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il responsabile unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;

p. Direttore dei Lavori, il soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;

q. Operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

r. Direttore dell'esecuzione: soggetto che controlla l'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture. Di solito coincide con il RUP.(v.art. 102, co. 1 del D. Lgs. 50/2016), tranne che per:

a) prestazioni di importo superiore a € 500.000

- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es.: servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie, che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio-sanitario, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. L'incentivo, di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici relativo alle attività connesse all'acquisizioni di lavori, servizi e forniture, è calcolato nel limite massimo pari al 2% sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali, per le quali siano eseguite le prestazioni tecniche,
2. L'importo dell'incentivo, di cui al comma 1, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
3. L'importo dell'incentivo è calcolato in relazione all'importo a base di gara e non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo di cui al presente articolo sono previste negli importi a disposizione indicati all'interno del quadro economico dell'acquisizione di riferimento e gravano sul *budget* assegnato alla struttura organizzativa competente. In caso di varianti in corso d'opera o modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, l'importo da utilizzare per la determinazione del fondo è dato dall'importo a base di gara aumentato dell'importo relativo alla perizia di variante/modifica al lordo del ribasso a base di gara; mentre le varianti/modifiche derivanti da errori di progettazione non comportano aumenti della quota del fondo.
5. L'importo dell'incentivo, calcolato e individuato nei termini di cui al comma 4, è destinato ad un "fondo per la progettazione e l'innovazione" in sede di predisposizione del budget autorizzatorio di ogni esercizio di riferimento.
6. L'80% delle risorse accantonate nel fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera, o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti e adottati nel presente regolamento.
7. Il restante 20% delle risorse accantonate nel fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto, da parte dell'Università di Siena, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli dell'esecuzione del contratto a favore di tutte le strutture dell'Ateneo. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici

Art. 4

Personale destinatario dell'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo ad ogni opera, lavoro, servizio, fornitura è ripartito tra il personale interno che ha effettivamente partecipato alle attività tecniche e amministrative relative alla procedura connessa all'esecuzione di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'incentivo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti amministrativi e di progetto posti in gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti e a coloro cui è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale indicato, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

3. I soggetti che hanno diritto ad essere retribuiti per le funzioni tecniche, nell'ambito della quota parte dell'80% delle risorse finanziarie del fondo sono:

a) il Responsabile Unico del Procedimento;

b) coloro che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti;

c) coloro che svolgono attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei costi e dei tempi prestabiliti. Sono comprese le attività relative:

- alla verifica della progettazione a vari fini, quali: correttezza e completezza degli elaborati, coerenza con il quadro normativo di riferimento e con la programmazione, se esistente, etc.;

- all'individuazione della procedura più idonea di scelta del contraente, alla predisposizione degli atti della procedura di gara, quali la redazione del bando e del disciplinare, della lettera invito, etc. (esclusa la progettazione tecnico-giuridica - il capitolato speciale d'appalto e gli eventuali altri atti di progettazione);

- all'espletamento delle procedure di acquisizione: dalla pubblicazione del bando o dell'invito (nomina della commissione di aggiudicazione e attività di segretario della Commissione, esclusi i compensi e rimborsi spese ai membri della commissione di aggiudicazione, che gravano su altra voce di quadro economico (articolo 77, comma 10, del Codice dei contratti pubblici)), all'individuazione del contraente (aggiudicazione), con predisposizione dell'atto finale di affidamento dell'appalto;

- al controllo dell'esecuzione contratti, comprese le verifiche di conformità delle prestazioni, le asseverazioni della pagabilità delle prestazioni e tutte le attività amministrative e contabili legate agli ordinativi di pagamento, gestione della fatturazione, liquidazioni;

d) coloro che svolgono attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;

e) coloro che svolgono attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità dell'esecuzione a conclusione dell'appalto;

f) il collaudatore statico;

g) il personale tecnico-amministrativo formalmente incaricato di collaborare con il personale di cui alle lettere da a) ad f), nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

4. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è conferito, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nel primo atto autorizzativo relativo ad ogni singolo intervento o con atto univoco di nomina, tra i dipendenti in possesso dei requisiti indicati nelle vigenti linee guida dell'ANAC¹, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'unità organizzativa. Anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, l'Università di Siena nomina, per ciascuno dei predetti acquisti, un Responsabile Unico del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo appalto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida dell'ANAC di cui al comma 4.

5. Gli incarichi per le restanti attività indicate al comma 1 sono conferiti, su indicazione del RUP, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'unità organizzativa, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, dei carichi di lavoro. Lo stesso Responsabile della Unità Organizzativa preposta può modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento; in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, sono definite le attività incentivabili che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

¹ Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

6. Nell'attribuzione degli incarichi si deve tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti possono essere attribuite più mansioni, se compatibili fra loro.

7. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre Unità Organizzative. In relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura nonché alle relative procedure amministrative e contabili, il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze.

8. Il conferimento degli incarichi si intende attestato dalla relazione del RUP di cui all'art. 5.

Art. 5

Modalità di ripartizione del compenso incentivante

1. Le quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

2. Ciascun incarico, individuato nell'allegato di cui al comma 1, può essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità dell'acquisizione da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto; in particolare, il "criterio di riparto" è definito sulla base dei seguenti tre parametri primari:

a) responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte;

b) complessità delle opere, escludendo le attività manutentive;

c) effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

4. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti (es.: co-progettazione), le singole quote derivanti dall'applicazione delle percentuali riportate nella tabella allegata al presente regolamento devono essere suddivise in parti uguali.

5. Nel caso in cui più fasi di progettazione siano accorpate, si provvede a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella relativa.

6. Nel caso in cui una singola persona svolga attività presenti in più voci della tabella, si provvede a sommare le relative singole aliquote specificate.

7. Nel caso in cui un'attività presente nella tabella sia svolta da un gruppo di lavoro, si provvede a suddividere la relativa aliquota in parti uguali tra i partecipanti al gruppo di lavoro.

8. Nel caso in cui una o più attività presenti nella suddetta tabella non siano svolte, si provvede a suddividere le relative aliquote in parti uguali sommando le frazioni risultanti alle restanti voci.

Art. 6

Pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivo è disposto dal Direttore generale, previa verifica dei contenuti della relazione e della tabella di ripartizione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento dell'acquisizione in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non può superare il 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7

Modalità e termini di pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto in un'unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.
2. Nel caso in cui l'acquisizione non si realizzi, è effettuato solamente il pagamento delle somme relative alle fasi realmente concluse, nei termini di cui all'allegato al presente regolamento.

Art. 8

Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale

1. Nel caso in cui l'incentivo spetti a personale a tempo parziale, la quota spettante al singolo dipendente è ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.

Art. 9

Rapporti con il personale cessato dal servizio o afferente ad altri uffici

1. L'incentivo è attribuito, per le quote di rispettiva competenza e alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento del pagamento dell'incentivo risulti cessato dal servizio, ma che abbia effettivamente partecipato, in quanto ancora in servizio presso la struttura dell'Ateneo che ha realizzato l'acquisizione, alle attività tecniche e amministrative per i lavori, servizi e forniture oggetto dell'incentivazione.
2. L'incentivo è ripartito, per le quote di rispettiva competenza e alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo risulti afferente ad altri uffici dell'Amministrazione, ma che abbia effettivamente partecipato, in quanto in servizio presso la struttura dell'Ateneo che ha realizzato l'acquisizione, alle attività tecniche e amministrative per i lavori, servizi e forniture oggetto dell'incentivazione.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo *on-line* di Ateneo, si applica a lavori, servizi e forniture posti in essere nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018.

Allegato 1

Funzione	% min	% max	Articoli Codice	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	25	art.31	RUP	20	100	
			Collaborazioni tecniche	0	80	
			Collaborazioni amministrative	0	80	
Programmazione della spesa per investimenti	15	Art. 21	Collaborazioni tecniche	0	90	
			Collaborazioni amministrative	10	100	
Verifica preventiva del progetto	10	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaborazioni tecniche	0	100	
			Collaborazioni amministrative	0	100	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15	Art. 59 - 76	Responsabile amministrativo	10	100	
			Collaborazioni tecniche	0	90	
			Collaborazioni amministrative	0	90	
Direzione lavori – Direzione dell'esecuzione del contratto	25	art.101	D.L. - DEC	10	100	
			Collaborazioni tecniche	0	90	
			Collaborazioni amministrative	0	90	
Collaudo tecnico – amministrativo Verifica di conformità	10	art. 102	Collaudatore tecnico - amministrativo	10	100	
			Collaudatore statico	0	100	
			Collaboratore tecnico	0	90	
			Collaborazioni amministrative	0	60	